

## Condizioni generali di assicurazione

**per assicurazioni temporanee in caso di morte, con somma d'assicurazione costante o decrescente (tariffe D2, D6), edizione 2022**

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

### Indice

<b>Persone partecipanti al contratto</b>	<b>pagina</b>
1. Stipulante, persona assicurata	2
<b>Prestazioni</b>	<b>pagina</b>
2. Prestazioni assicurate	2
3. Inizio e fine della copertura assicurativa	2
4. Giustificazione del diritto alle prestazioni	2
<b>Revoca, disdetta, riscatto, esenzione dai premi</b>	<b>pagina</b>
5. Diritto di revoca	2
6. Disdetta	3
7. Riscatto	3
8. Trasformazione (esenzione dai premi)	3
<b>Premi</b>	<b>pagina</b>
9. Pagamento dei premi	3
10. Conseguenze della mora	3
<b>Ulteriori condizioni</b>	<b>pagina</b>
11. Designazione dei beneficiari	4
12. Partecipazione alle eccedenze	4
13. Casi particolari	4
14. Spese	4
15. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica	4
16. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale	4
17. Elaborazione dei dati	4
18. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»	5
19. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)	5
20. Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	6
21. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali	6
<b>Appendice</b>	<b>pagina</b>
<b>Appendice A: Servizio militare e guerra</b>	<b>6</b>

Prima di firmare e inoltrare la proposta o di accettare una controproposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le informazioni seguenti sul contratto: **rischi assicurati; durata ed estensione della copertura assicurativa così come il tipo di assicurazione (assicurazione di somma fissa o assicurazione contro i danni); ammontare dei premi; i suoi ulteriori obblighi e doveri; dettagli relativi al calcolo e alla partecipazione alle eccedenze; valori di riscatto e le principali tipologie di costi legate al riscatto; le prestazioni dopo una trasformazione (esenzione dai premi); i nostri impegni riguardo alla protezione dei dati, il Suo diritto di revoca nonché la forma e il termine della revoca e il termine di presentazione dell' avviso di sinistro.** Lei può trovare queste informazioni nella nostra proposta/controproposta e nelle Condizioni di assicurazione.

In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di **disdire** il contratto per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, se le informazioni che lei ha ricevuto da noi fossero erranee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni generali ovvero delle Condizioni complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo **diritto di disdetta** si estingue comunque due anni dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi due anni dopo la stipulazione del contratto.

### Generali Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10

Casella postale 1040

8134 Adliswil 1

T +41 58 472 44 44

F +41 58 472 55 55

E-mail: [life.ch@generali.com](mailto:life.ch@generali.com)

Internet: [generali.ch](http://generali.ch)

### Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Le CGA, insieme alle relative eventuali Condizioni complementari (CCA), costituiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Contengono i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA poggiano sulla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 che regola il contratto d'assicurazione in generale.

## Condizioni generali di assicurazione

### 1. Stipulante, persona assicurata

#### LEI

Lo "stipulante" è la persona che stipula il contratto con Generali Assicurazioni per persone SA. I documenti contrattuali sono indirizzati allo stipulante, cui ci rivolgiamo pertanto con il "lei". La "persona assicurata" è la persona, sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione.

#### NOI

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil

### 2. Prestazioni assicurate

#### 2.1. Prestazione in caso di decesso

Se la persona assicurata muore durante il contratto, noi paghiamo allo stipulante o agli aventi diritto la somma assicurata vigente in base alla polizza al momento in cui si verifica il caso assicurato.

#### 2.2. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne derivano è pure coperto.

#### 2.5. Tipologia di copertura assicurativa

La presente copertura assicurativa è un'assicurazione di somme.

### 3. Inizio e fine della copertura assicurativa

3.1. L'assicurazione entra in vigore non appena abbiamo confermato per iscritto o in qualsiasi altra forma che permetta la prova per testo, l'accettazione della sua proposta ovvero abbiamo avuto conoscenza che lei ne ha accettato, apponendo la sua firma, la controproposta (condizioni modificate), al più presto comunque alla data di inizio dell'assicurazione da lei richiesta.

3.2. Non appena riceviamo una proposta completamente compilata e firmata da lei (momento della richiesta di proposta), le concediamo una copertura assicurativa provvisoria fino alla fine della procedura di

accettazione, ma per un periodo massimo di 30 giorni. La copertura assicurativa provvisoria decorre dalla data di inizio della copertura assicurativa da lei richiesta o nel caso in cui la sua proposta arrivi più tardi presso la sede di Generali in tale data. La copertura provvisoria si applica solo a condizione che la persona da assicurare sia completamente abile al lavoro al momento della proposta e non sia stata sottoposta a trattamento medico o controllo medico nei sei mesi precedenti.

3.3. La copertura assicurativa provvisoria può sussistere soltanto nella misura in cui al proponente potrebbe essere accordata una copertura assicurativa definitiva, in base all'esame del rischio. Essa rimane in vigore anche se possiamo accettare la sua proposta soltanto a condizioni modificate. Se lei dovesse rifiutare la controproposta, la copertura assicurativa termina. Se noi dobbiamo accantonare o respingere la proposta, la copertura assicurativa si estingue con l'invio della nostra comunicazione.

3.4. Viene garantita una copertura provvisoria fino a concorrenza della prestazione complessiva massima di 200'000 franchi. La prestazione massima si intende per ciascun soggetto ed evento assicurato e include anche le eventuali assicurazioni complementari.

Non c'è diritto di revoca per la copertura assicurativa provvisoria.

3.5. L'assicurazione si estingue con lo spirare del periodo concordato, il verificarsi dell'evento assicurato o la risoluzione anticipata del contratto.

### 4. Giustificazione del diritto alle prestazioni

4.1. Generali deve essere avvisata immediatamente il verificarsi dell'evento assicurato (avviso di sinistro).

4.2. In caso di decesso della persona assicurata gli aventi diritto devono presentare la polizza e un certificato ufficiale di morte secondo le disposizioni di Generali. Abbiamo il diritto di esigere ulteriori documenti che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso.

4.3. In caso di sinistro gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare per iscritto a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare la fondatezza della richiesta di prestazioni. Essi hanno inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso. La procura deve includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

**ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI; assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datori di lavoro.**

4.4. Possiamo fissarle un termine per la dichiarazione di fatti utili per determinare le circostanze in cui si è verificato l'evento assicurato o per accertare le conseguenze dell'evento, così come per la presentazione di determinati documenti e prove. L'inosservanza di tale termine, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

### 5. Diritto di revoca

Lei può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui Lei ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se Lei comunica la revoca all'assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca ha come effetto l'inefficacia dall'inizio della proposta di concludere

il contratto. Sia lei che noi dobbiamo rimborsare le prestazioni già ricevute. Tuttavia, se l'equità lo richiede, lei deve rimborsarci in parte o in toto i costi degli accertamenti particolari che abbiamo intrapreso in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Non esiste un diritto di disdetta per la copertura assicurativa provvisoria.

## **6. Disdetta**

6.1. Lei ha il diritto di disdire il contratto, indipendentemente dalla durata concordata, dopo la scadenza di un anno, per iscritto o in qualsiasi altra forma che prevede la prova per testo. Se la disdetta avviene prima che siano trascorsi i primi tre anni assicurativi, l'assicurazione si estingue senza valore. La disdetta del contratto dopo che siano trascorsi tre anni assicurativi viene considerata alla stregua del riscatto.

6.2. Lei ha inoltre il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto o in un'altra forma che permetta la prova per testo, qualora Generali dovesse violare i propri obblighi di informazione. I dettagli in merito possono essere desunti dall'introduzione alle presenti Condizioni generali di assicurazione (pagina 1).

## **7. Riscatto**

### **7.1. Presupposto**

Se la polizza assicurativa ha un valore di riscatto in caso di scioglimento totale o parziale del contratto, è possibile richiederne il pagamento. Il contratto non ha valore di riscatto prima della fine dei primi tre anni di assicurazione.

### **7.2. Durata della copertura e data di calcolo**

In caso di riscatto la copertura assicurativa viene garantita fino alla fine del mese in cui perviene la richiesta di riscatto scritta o in un'altra forma che permetta la prova per testo o in cui si raggiunge la data di riscatto successiva da lei indicata.

Data di calcolo del valore di riscatto è il primo giorno del mese successivo.

Se è stato designato un primo del mese come data del riscatto, questo si intende come data di calcolo e il giorno precedente come data di risoluzione del contratto. I premi non goduti vengono rimborsati, i premi insoluti vengono defalcati dal valore di riscatto.

### **7.3. Valore di riscatto**

Il valore di riscatto è la differenza tra riserva matematica e deduzione di riscatto ai sensi della cifra 7.4.

### **7.4. Costi di stipula non ammortizzati**

Nel premio di questa assicurazione è incluso un importo per i costi relativi alla stipula del contratto (consulenza, esame della proposta, emissione della polizza). Questi costi vengono pagati in rate uguali insieme ai premi periodici.

Le rate di ammortamento sono calcolate tenendo conto del tasso di interesse tecnico e delle tavole di mortalità utilizzate.

In caso di riscatto diventa esigibile il valore in contanti dei costi di stipula contrattuale non ancora ammortizzati. La deduzione ammonta al massimo al 5 % del valore in contanti dei premi arretrati. Essa è inoltre limitata a un terzo della riserva matematica di inventario.

## **8. Trasformazione (esenzione dai premi)**

### **8.1. Informazioni generali**

Non appena la polizza raggiunge un valore di trasformazione di minimo CHF 2'000.00, lei ha il diritto di trasformare la sua assicurazione in un'assicurazione libera dal pagamento di premi.

In caso di trasformazione il valore di riscatto viene considerato come premio unico di inventario per un'assicurazione temporanea caso decesso con somma assicurata costante, liberata dai premi.

Se il valore di trasformazione della vostra assicurazione scende al di sotto del valore minimo concordato di CHF 2000, le proponiamo il riscatto.

La data della trasformazione e quindi di adeguamento della copertura è l'ultima fra quelle indicate di seguito:

- la fine del mese in corso al momento di ricevere la richiesta di trasformazione scritta o in un'altra forma che permetta la prova per testo;
- la data da lei scelta;
- il momento fino al quale sono stati pagati i premi.

### **8.2. Riscatto di un'assicurazione trasformata**

Come valore di riscatto viene pagata la riserva matematica di inventario. Per

l'estinzione della copertura e la data di calcolo si applica analogamente la cifra 7.2.

### **8.3. Trasformazione dell'assicurazione complementare**

Essendo complementare a un'assicurazione principale, questa assicurazione può essere liberata dai premi solo insieme con l'assicurazione principale. Per il calcolo del valore di trasformazione il valore di riscatto dell'assicurazione complementare viene addizionato a quello dell'assicurazione principale.

## **9. Pagamento dei premi**

9.1. Il periodo di pagamento dei premi e la modalità di pagamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono indicati nella polizza.

9.2. Il pagamento rateale dei premi (semestrale, trimestrale o mensile) è possibile dietro pagamento di eventuali supplementi.

9.3. I suoi premi sono pagabili in Svizzera nella moneta contrattuale concordata. In ogni caso abbiamo diritto all'intero premio per il primo anno, con riserva di quanto disposto nell'articolo 5.

## **10. Conseguenze della mora**

10.1. Se i premi non ci pervengono entro un mese dalla loro scadenza, noi le inviamo una diffida scritta o in un'altra forma che permetta la prova per testo. Mediante tale diffida la si invita a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della stessa.

10.2. Se il pagamento non viene effettuato nemmeno entro i 14 giorni concessi dalla diffida, i premi arretrati vengono compensati e l'assicurazione viene convertita in un'assicurazione temporanea caso decesso esente da premi con somma assicurata costante, a condizione che i premi siano stati pagati per almeno tre anni. In caso contrario l'assicurazione si estingue.

10.3. Gli eventuali premi arretrati vengono dedotti dalla prestazione assicurata.

10.4. Se l'assicurazione in caso di decesso viene stipulata come complementare a un'assicurazione principale, si applicano le conseguenze della mora

nel pagamento dei premi dell'assicurazione principale.

## **11. Designazione dei beneficiari**

11.1. Lo stipulante designa chi in caso di decesso è beneficiario, ossia ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative concordate. Egli può modificare in qualsiasi momento la designazione dei beneficiari, a condizione di non avere rinunciato alla sua revoca.

11.2. Se la persona assicurata è lo stipulante stesso e Generali non ha ricevuto da lui nessuna dichiarazione di tenore diverso né è a conoscenza di relative disposizioni di ultima volontà (testamento o contratto successorio), la prestazione caso decesso viene versata al suo coniuge superstite o partner registrato superstite, in sua mancanza ai suoi figli, in loro mancanza agli altri eredi.

11.3. Beneficiario della prestazione per il caso vita e - sempre che la persona assicurata non sia egli stesso - della prestazione per il caso di decesso è lo stipulante. Resta riservata un'eventuale diversa designazione da parte di questi. Una clausola beneficiaria può essere modificata mediante comunicazione scritta oppure mediante una disposizione di ultima volontà da parte dello stipulante che ha concluso il contratto o uno stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita. Egli può designare i beneficiari che ricevono le prestazioni in caso di decesso e/o di vita. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento durante il periodo di vita dello stipulante. Questo diritto si estingue se lo stipulante che ha concluso il contratto o lo stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita muore.

## **12. Partecipazione alle eccedenze**

La presente assicurazione si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.

## **13. Casi particolari**

13.1. Grave negligenza

Se l'evento assicurato venisse causato da lei, dalla persona assicurata o da un avente diritto per grave negligenza, rinunciamo a ridurre le prestazioni,

anche qualora a norma di legge avesse il diritto di farlo.

13.2. Suicidio

In caso di suicidio dopo tre anni dall'inizio dell'assicurazione Generali versa la prestazione per il caso di decesso conformemente alla cifra 2.1. Prima dello spirare di tale termine Generali versa soltanto la riserva matematica. In caso di aumento della prestazione assicurata il periodo di attesa di tre anni per tale aumento inizia a decorrere con l'accettazione della modifica del contratto da parte di Generali oppure - se viene stilata una nuova polizza - dalla data in cui viene rilasciata detta polizza.

## **14. Spese**

Generali si riserva la facoltà di applicare spese, e di metterle in conto al cliente, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non compresi nel premio (p.es. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettagliati, nuovo invio di documenti già spediti). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo [generali.ch](http://generali.ch).

## **15. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica**

15.1. Obbligo di notifica

Se prima che entrasse in vigore l'assicurazione lei o l'assicurato ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per la valutazione del rischio, concernente la persona da assicurare e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, Generali ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando ha appreso la reticenza.

Se il contratto viene sciolto mediante disdetta ai sensi del paragrafo precedente, cessa anche l'obbligo di prestazione di Generali per gli eventi assicurati già verificatisi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro portata siano stati influenzati dal fatto rilevante di rischio non comunicato o comunicato in modo errato. Generali ha diritto al rimborso, nella misura in cui l'obbligo di prestazione è già stato adempiuto.

**15.2. Obbligo di fornire informazioni in caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di**

**comunicare a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine Generali può fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.**

## **16. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale**

Lo stipulante, la persona assicurata o gli aventi diritto conferiscono a Generali una procura per richiedere informazioni ai soggetti e alle istituzioni menzionati di seguito e prendere visione di atti, qualora Generali giudichi tali misure necessarie per la valutazione della proposta e per accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di notifica. Essi autorizzano i suddetti soggetti e istituzioni a fornire le informazioni necessarie e li svincolano contemporaneamente dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

**ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datore di lavoro.**

## **17. Elaborazione dei dati**

Lo stipulante e la persona assicurata (se diversa dallo stipulante) autorizzano Generali a rilevare, elaborare, trasmettere e salvare i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure

per scopi di marketing e pubblicitari. La protezione dei dati nei confronti di terzi è garantita. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignorati, autorità e avvocati. Se necessario, in caso di prestazione Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Per il resto, la protezione dei dati è conforme a quanto previsto in materia dalla legge federale del 19 giugno 1992.

## 18. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»

### 18.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto a informare immediatamente Generali se, come «US-Person», è assoggettato all'imposizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d'America (di seguito Stati Uniti). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica. Lo stipulante deve ugualmente notificare se perde lo stato di «US-Person» oppure se per altri motivi non è più assoggettato all'imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclusivamente il diritto tributario statunitense in vigore al momento della valutazione.

Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una collaborazione atta a facilitare l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate persone assoggettate all'imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia presupporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:

#### 18.1.1. nel caso di persone fisiche

- cittadini statunitensi o cittadini statunitensi con doppia cittadinanza;

- persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente o a tempo determinato (ad es. Greencard, incl. doppio domicilio);
- luogo di nascita negli Stati Uniti;
- attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (incl. casella postale o «indirizzo di domicilio c/o» negli Stati Uniti);
- attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
- ordine permanente in un conto gestito negli Stati Uniti;
- una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente ad affari patrimoniali.

#### 18.1.2. nel caso di persone giuridiche

- istituzione / costituzione della società in una località statunitense;
- sede della società presso un indirizzo statunitense permanente;
- indirizzo postale statunitense della società.

### 18.2. Conseguenze in caso di inosservanza

Qualora lo stipulante violi colposamente l'obbligo di informazioni, Generali è autorizzata a disdire il contratto nei 60 giorni successivi da quando ha preso atto della violazione di tale obbligo. La disdetta ha effetto legale dal momento in cui perviene allo stipulante. Qualora al momento della disdetta il contratto di assicurazione presenti un valore di riscatto, questo sarà versato allo stipulante.

### 18.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Se sussiste o insorge a posteriori un'imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l'obbligo fiscale statunitense, lei autorizza inoltre Generali a fornire dati fiscali personali e inerenti al presente contratto alle autorità svizzere o straniere, in particolare all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS). L'inoltro dei dati avviene per via elettronica, in modalità transfrontaliera.

## 19. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

### 19.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, mediante autocertificazione, sul suo domicilio fiscale e a notificare i suoi numeri d'identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (ente). In determinati casi le persone giuridiche hanno in particolare l'obbligo di notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.

Eventuali cambiamenti nelle informazioni fornite nell'autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale dello stipulante, vanno comunicati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questione. Inoltre occorre ritornare l'autocertificazione debitamente compilata, datata e firmata entro 30 giorni dall'invio da parte di Generali.

All'occorrenza e su richiesta di Generali lo stipulante è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.

### 19.2. Conseguenze in caso di inosservanza/dichiarazioni false

Fin quando non è in possesso di un'autocertificazione plausibile e completa da parte dello stipulante, Generali non può accettare alcuna proposta di assicurazione.

Se dopo la stipulazione del contratto non fornite o non fornite per tempo le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a prescindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all'estero, Generali trasmette i vostri dati personali e contrattuali all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli all'autorità fiscale competente all'estero. Una notifica all'AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione. Ai sensi dell'art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa oppure non

comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.

### 19.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è tenuta a trasmettere all'AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettronica.

## 20. Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

Qualora sussistano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto assicurativo, il contratto assicurativo non concede alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da altre disposizioni contrattuali. In particolare, Generali non è tenuta a pagare alcun sinistro o a eseguire qualsiasi altra prestazione sulla base del presente contratto, qualora ciò esponesse Generali alla violazione di qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o disposizione, divieto, restrizione o risoluzione dell'ONU, dell'UE, degli Stati Uniti e/o della Svizzera (ad es. conformemente a LEmb, elenco completo delle persone, aziende e organizzazioni sanzionate della Segreteria di Stato dell'economia SECO). La versione attualmente valida può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo [www.generali.ch/it/allgemein/footnote/sanktionen](http://www.generali.ch/it/allgemein/footnote/sanktionen).

## 21. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali

### 21.1. Comunicazioni

Comunicazione a Generali:  
Può indirizzare tutti gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti indirizzi:

- Internet:  
<https://www.generali.ch/indirizzo>

- Posta:  
Generali Personenversicherungen AG  
Soodmattenstrasse 10  
8134 Adliswil

Comunicazioni da Generali:  
Generali invia le comunicazioni valide per legge ai dati di contatto che ci ha reso noti.

Vi preghiamo di comunicarci qualsiasi cambiamento dei vostri dati di contatto.

21.2. Generali adempie ai propri impegni al domicilio svizzero dello stipulante o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali. Come possibile foro competente riconosciamo, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi oppure Horgen (foro della sede di Generali), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

21.3. Nei rapporti internazionali le competenze sono rette dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

21.4. Le basi del contratto di assicurazione sono costituite da:

- la sua proposta di assicurazione
- la sua polizza di assicurazione
- eventuali dichiarazioni rilasciate nel rapporto del medico esaminatore
- altre dichiarazioni scritte o in una qualsiasi altra forma che prevede la prova per testo sue o della persona da assicurare
- le presenti Condizioni generali di assicurazione
- le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione.

Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.

### 21.5. Basi di calcolo

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della presente assicurazione si basano su un tasso di interesse tecnico del 0,0% e sull'applicazione delle tavole di mortalità GEKM/F17 di Generali.

## Appendice A: Servizio militare e guerra

**A1** Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il

mantenimento dell'ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.

**A2** Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto che l'assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all'estero è irrilevante. La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concernono assicurazioni, alle quali siano applicabili le presenti Condizioni. La Compagnia, d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura, e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga fissata la contribuzione di guerra, la Compagnia ha il diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso di interesse con cui deve essere remunerata tale quota vengono fissati dalla Compagnia d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza. I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.

**A3** Se l'assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta in operazioni di carattere bellico e l'assicurato muore durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, la Compagnia deve versare la riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo comunque la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo però le rendite assicurate.



**A4** La Compagnia si riserva di modificare le disposizioni del presente articolo d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza anche con effetto per la

presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservate le misure legali e amministrative promulgate in relazione a una guerra, in particolare

quelle concernenti il riscatto dell'assicurazione.